

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Superbonus 110% – asseverazione dei requisiti
- 4 Riqualificazione energetica degli edifici - requisiti tecnici per l'accesso alla detrazione
- 4 Decreto "Agosto" convertito in legge
- 5 Diritti doganali – tasso di interesse per il pagamento differito

Prassi

- 6 Superbonus - spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce "abitazione principale"
- 6 Bonus facciate interventi realizzati sulla facciata solo parzialmente visibile dalla strada
- 6 Ecobonus – contribuente forfettario
- 6 Cessione della detrazione ecobonus in presenza di più fornitori
- 7 Gestione delle biblioteche – esenzione IVA
- 7 Prestazioni erogate da una forma di previdenza riconducibile al c.d. "terzo pilastro svizzero" - regime fiscale
- 7 Strumentazione per accesso vascolare - aghi e provette sterili – trattamento IVA
- 7 Rimborso IVA - cessione del credito IVA futuro
- 7 Determinazione della soglia di accesso al contributo e modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di fusione
- 7 Acquisto di immobile da parte di soggetto non residente atto di mutuo sostitutivo
- 7 La perizia asseverate è soggetta a imposta di bollo
- 8 Emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano al proprio dipendente residente in Svizzera - trattamento fiscale
- 8 Compenso relativo a un progetto di ricerca - trattamento IVA
- 8 Accesso al credito d'imposta R&S - spesa sostenuta da una impresa per il finanziamento di una borsa di dottorato svolto presso una università
- 8 Credito di imposta Art-bonus - Requisito della appartenenza pubblica
- 8 Trasferibilità dei crediti per imposta sulle assicurazioni nell'ambito di una operazione di conferimento di rami di azienda tra soggetti che svolgono attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento
- 9 Lavori di demolizione di strutture esistenti e successiva realizzazione di nuovi edifici adibiti destinati a caserme - trattamento IVA
- 9 Contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale - trattamento fiscale
- 9 Credito d'imposta per canoni di locazione di botteghe e negozi – più attività
- 9 Bonus affitto negozi - calcolo della riduzione del fatturato
- 9 Bonus affitto negozi – più attività
- 9 Bonus affitto negozi - contratto d'affitto d'azienda
- 10 Bonus affitto negozi - contratti d'affitto d'azienda
- 10 Bonus sanificazione - Spese ammissibili
- 10 Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi - documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- 11 Intermediazione nella cessione di partecipazioni – esenzione IVA
- 11 Carried interest requisito quantitativo
- 11 Tracciabilità dei pagamenti - oneri detraibili
- 11 Società partecipanti ad un'operazione di MLBO - disapplicazione limiti al riporto delle perdite fiscali
- 11 Contributo a fondo perduto - consorzio tra imprese
- 11 Contributo a fondo perduto - modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di azienda in

2

Ordinary Assist

| | |
|----|---|
| | affitto |
| 11 | Contributo a fondo perduto - soggetti localizzati in Comuni colpiti da un evento calamitoso |
| 12 | Contributo a fondo perduto - determinazione della soglia di accesso e modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di fusione |
| 12 | Incentivo commerciale all'acquisto - Ires e Irap |
| 12 | Sismabonus - Asseverazione tardiva |
| 12 | Sismabonus acquirenti unità immobiliari – rileva la data dell'intervento |

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

| | |
|----|---------|
| 12 | Modelli |
|----|---------|

L'Agenzia delle entrate informa

| | |
|----|----------------------------------|
| 14 | Archivi, elenchi e altre utilità |
| 14 | Software |

Dottrina

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 15 | Fondazione nazionale commercialisti | ✓ Credito d'imposta canoni di locazione immobili non abitativi |
| | Comitato notarile del Triveneto | ✓ Orientamenti societari 2020 |

Ordinary Assist

NORMATIVA

| | |
|---|---|
| <p>Superbonus 110% – asseverazione dei requisiti Sono stati individuati i requisiti delle asseverazioni da parte dei tecnici abilitati per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, sono stati fissati il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 119 del decreto n. 34/2020, nonché le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.</p> | <p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 6/8/20 (G.U. n.246 del 5/10/20)</i></p> |
| <p>L'asseverazione è la dichiarazione con la quale il tecnico abilitato attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 sono rispondenti ai requisiti di cui all'allegato A del D.M. 6/8/20 (decreto requisiti ecobonus), nonché la congruità dei costi degli interventi.</p> <p>L'asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione; previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato. La stampa del modello compilato, firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il sito.</p> <p>L'asseverazione è trasmessa, entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.</p> <p>Sono previsti controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione all'esito dei quali il Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale).</p> | |
| <p>Riqualificazione energetica degli edifici - requisiti tecnici per l'accesso alla detrazione Definiti i requisiti tecnici che devono avere gli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici ai fini del diritto alla detrazione delle spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi dell'art. 14, co. 3-ter, del D.L. n. 63/2013; • interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'art. 1, co. 220 della legge n. 160/2019; • interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. <p>In particolare, sono stati individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tipologia e caratteristiche degli interventi; • limiti delle agevolazioni (percentuali di detrazione, valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile); • soggetti ammessi alla detrazione; • spese per le quali spetta la detrazione; • adempimenti; • ipotesi in cui è obbligatorio l'attestato di prestazione energetica; • asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni; • le modalità di utilizzo della detrazione in caso di trasferimento dell'unità immobiliare oggetto degli interventi. | <p><i>Ministero dello sviluppo economico, decreto 6/8/20 (G.U. n.246 del 5/10/20)</i></p> |
| <p>Decreto "Agosto" convertito in legge È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 13/10/20, n. 126, di conversione del</p> | <p><i>Legge 13/10/20, n. 126 di conversione del D.L. 14/8/20, n. 104</i></p> |

Ordinary Assist

| | |
|---|---|
| Decreto-legge 14/8/20, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Le disposizioni del decreto, così come modificate dalla legge di conversione, sono state illustrate nello Special assist n. 18/2020 . | <i>(G.U. n.203 del 13/10/20)</i> |
| Diritti doganali – tasso di interesse per il pagamento differito Il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di 30 giorni è stabilito nella misura dello 0,165% annuo per il periodo dal 13/7/20 al 12/1/21. | <i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 1/10/20 (G.U. n.255 del 15/10/20)</i> |

Ordinary Assist

PRASSI

| | |
|--|--|
| <p>Super bonus - spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce "abitazione principale"</p> <p>L'Istante rappresenta di aver acquistato in data 25 febbraio 2020, beneficiando delle agevolazioni prima casa, un edificio residenziale unifamiliare esistente, costruito negli anni '50, di classe energetica F, con l'intenzione di trasferirvi residenza e domicilio una volta ristrutturato. Il Contribuente dichiara che i lavori di ristrutturazione previsti consistono nella demolizione e ricostruzione dell'edificio e che il comune in cui si trova l'immobile è classificato zona 2 di rischio sismico. L'Agenzia osserva che nel caso in cui vengano eseguiti sul medesimo immobile sia interventi di recupero del patrimonio edilizio sia interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 96.000 euro. Va peraltro precisato che anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Pertanto, il Superbonus si applica, ad esempio, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'intervento di demolizione e ricostruzione oggetto dell'istanza.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 455 del 7/10/20</i></p> |
| <p>Bonus facciate interventi realizzati sulla facciata solo parzialmente visibile dalla strada</p> <p>Nella circolare n. 2/E del 2020, è stato, chiarito che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". L'Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa in esame potrà fruire del bonus facciate per le spese di pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell'edificio anche se, come nel caso in esame, solo parzialmente visibile dalla strada.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 434 del 2/10/20</i></p> |
| <p>Ecobonus – contribuente forfettario</p> <p>L'Istante è un libero professionista in regime forfettario con esclusivo reddito da lavoro autonomo, per l'anno 2019 e per l'anno in corso, conseguentemente non può utilizzare la detrazione riferita al 110%. L'Istante ritiene che anche il libero professionista in regime forfettario che ha percepito solo ed esclusivamente il reddito da lavoro autonomo possa cedere il credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante (cd ecobonus) al genitore finanziatore delle spese in questione, "alla luce dell'analogia della posizione tra soggetti "no tax area" e liberi professionisti in regime forfettario". L'Agenzia conferma che l'Istante - in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione in commento possa per le spese sostenute nell'anno 2020 per interventi rientranti nell'ecobonus cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 432 del 2/10/20</i></p> |
| <p>Cessione della detrazione ecobonus in presenza di più fornitori</p> <p>L'istante rileva che il punto 3.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 100372 del 18/4/19, emanato per definire le modalità attuative del credito di imposta, prevede che, «in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore». Chiede di sapere se la disposizione debba essere interpretata nel senso che ciascun fornitore può essere cessionario solo della quota</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 425 del 7/10/20</i></p> |

Ordinary Assist

| | |
|---|---|
| <p>parte del credito corrispondente alla prestazione erogata, oppure se può acquisire anche la quota di credito spettante all'altro fornitore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia interessato ad acquisire il credito (e abbia evidentemente preteso il saldo delle proprie fatture). L'Agenzia ritiene che l'istante possa acquisire a titolo di cessione l'intero ammontare delle detrazioni cd. Ecobonus maturate dal cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito.</p> | |
| <p>Gestione delle biblioteche – esenzione IVA Le prestazioni proprie delle biblioteche qualora vengano affidate a terzi possono fruire dell'esenzione dall'IVA solo se configurano nell'insieme una gestione globale delle predette strutture. Se il soggetto che gestisce la biblioteca affida a terzi singoli interventi operativi, il regime agevolativo di cui all'art. 10, co. 1, n. 22), del decreto IVA, che prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni proprie delle biblioteche, non può trovare applicazione.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 474 del 15/10/20</i></p> |
| <p>Prestazioni erogate da una forma di previdenza riconducibile al c.d. "terzo pilastro svizzero" - regime fiscale Nell'ambito delle prestazioni erogate da una forma di previdenza riconducibile al terzo pilastro svizzero, la somma percepita dal contribuente che costituisce una prestazione di natura pensionistica è riconducibile, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi previsti dall'art. 49, co. 2, lettera a), TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente "le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati".</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 471 del 14/10/20</i></p> |
| <p>Strumentazione per accesso vascolare - aghi e provette sterili – aliquota IVA Gli aghi utilizzati per l'accesso vascolare possono beneficiare del trattamento IVA previsto dal decreto Rilancio (esenzione IVA con detrazione) se classificabili nelle voci doganali specificatamente individuate dall'Agenzia delle dogane. Ai fini della corretta definizione dell'aliquota IVA ad essi applicabile, è necessario procedere all'esatta classificazione merceologica degli stessi: questa è individuata dall'Agenzia delle dogane mediante apposito accertamento tecnico che il contribuente può richiedere all'Agenzia.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 470 del 14/10/20</i></p> |
| <p>Rimborso IVA - cessione del credito IVA futuro La notifica dell'atto di cessione del credito all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente va effettuata dopo la presentazione della dichiarazione in cui confluisce il credito futuro ceduto e chiesto a rimborso, perché è solo da tale data che il credito IVA spettante diviene certo e definito.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 469 del 13/10/20</i></p> |
| <p>Acquisto di immobile da parte di soggetto non residente atto di mutuo sostitutivo In tema di acquisto di immobile da parte di soggetto non residente, qualora il contribuente ritenga di essere nella condizione di poter fruire dell'applicazione dell'aliquota dello 0,25%, in quanto il mutuo è finalizzato all'acquisto di un'abitazione prima casa, può rendere le relative dichiarazioni (previste dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR), laddove non lo avesse fatto precedentemente, con un atto di mutuo sostitutivo e modificativo di quello già presentato, secondo le medesime formalità giuridiche dell'atto originario.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 462 del 12/10/20</i></p> |
| <p>La perizia asseverate è soggetta a imposta di bollo L'istante premette che ai sensi di una Legge regionale la regione ha la "gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici". Ai fini dell'effettiva erogazione dei contributi concessi (...) il beneficiario è tenuto a trasmettere" alla Società istante "la documentazione riguardante (...) il pagamento delle spese sostenute in</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 461 del 9/10/20</i></p> |

Ordinary Assist

| | |
|---|---|
| <p>conformità a quanto previsto dal bando cui ha partecipato. Ebbene, il rapporto di certificazione - che rappresenta la documentazione di rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e certificata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una attestazione rilasciata in forma asseverata - rientra tra gli "altri lavori contabili dei (...) professionisti in genere", e pertanto, è soggetto all'imposta di bollo.</p> | |
| <p>Emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano al proprio dipendente residente in Svizzera - trattamento fiscale</p> <p>Gli emolumenti, percepiti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dalla dipendente, residente in Svizzera, sono tutti riconducibili all'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Svizzera. In particolare, il citato art. 15 prevede che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 460 del 9/10/20</i></p> |
| <p>Compenso relativo a un progetto di ricerca - trattamento IVA</p> <p>Le prestazioni mediche effettuate a titolo di prevenzione possono beneficiare di esenzione IVA anche nel caso in cui appaia che le persone che sono state oggetto di esami o di altri trattamenti medici a carattere preventivo non soffrono di alcuna malattia o anomalia di salute. Nel caso in cui le prestazioni di servizio di ricerca scientifica e tecnologica non configurino una "prestazione medica", ma si configurano come una vera e propria attività di ricerca i cui risultati rientrano nella disponibilità del Ministero committente, il corrispettivo pagato dal Ministero dovrà essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria del 22%.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 459 del 9/10/20 e n. 456 del 8/10/20</i></p> |
| <p>Accesso al credito d'imposta R&S - spesa sostenuta da una impresa per il finanziamento di una borsa di dottorato svolto presso una università</p> <p>Al fine di beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, previsto dalla legge di Bilancio 2020, i contratti di ricerca stipulati con università devono prevedere che l'effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell'attività di ricerca sia l'impresa committente. I costi dovranno considerarsi agevolabili anche nel caso in cui l'attività di ricerca svolta dal dottorando e regolata dalla convenzione non dovesse portare ad alcun risultato.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 454 del 7/10/20</i></p> |
| <p>Credito di imposta Art-bonus - requisito della appartenenza pubblica</p> <p>Con riferimento all'Art-Bonus, il requisito della "appartenenza pubblica" degli istituti e dei luoghi della cultura si considera soddisfatto, oltre che dall'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. Gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione, che hanno in realtà natura sostanzialmente pubblicistica possono ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta citato.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 451, 452 e 453 del 7/10/20 e n. 464 del 12/10/20</i></p> |
| <p>Trasferibilità dei crediti per imposta sulle assicurazioni nell'ambito di una operazione di conferimento di rami di azienda tra soggetti che svolgono attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento</p> <p>Forniti chiarimenti sulla trasferibilità dei crediti per imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961, nell'ambito di una operazione di conferimento di rami di azienda tra</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 447 del 6/10/20</i></p> |

Ordinary Assist

| | |
|--|---|
| <p>soggetti che svolgono attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione finanziaria dell'avvenuto trasferimento del credito, è sufficiente una comunicazione ai rispettivi uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti in relazione a ciascuna impresa (conferente e conferitaria), nella quale indicare gli atti relativi all'operazione straordinaria effettuata nel periodo d'imposta, dai quali risulti la cessione del credito.</p> | |
| <p>Lavori di demolizione di strutture esistenti e successiva realizzazione di nuovi edifici adibiti destinati a caserme - trattamento IVA Ai lavori di demolizione di strutture esistenti e successiva realizzazione di nuovi edifici adibiti destinati a caserme è applicabile l'aliquota IVA del 10%. L'agevolazione ha natura oggettiva in quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, purché oggetto degli interventi sia un immobile qualificabile come edificio, a prescindere dalla destinazione d'uso (abitativa, commerciale, servizi, culto, etc.).</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 446 del 6/10/20</i></p> |
| <p>Contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale - trattamento fiscale In merito al trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, affinché la parte di contributo destinato al versamento del premio non concorra alla base imponibile del dipendente, la Cassa Sanitaria deve risultare contraente nonché beneficiario della polizza assicurativa. Se i beneficiari della polizza non sono i lavoratori, i contributi versati alla Cassa non si qualificano di assistenza sanitaria, ossia destinati all'erogazione di prestazioni sanitarie, bensì sono finalizzati a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione (fringe benefit) dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell'interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa, quindi, imponibili.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 443 del 6/10/20</i></p> |
| <p>Credito d'imposta per canoni di locazione di botteghe e negozi – più attività Con riguardo al credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi, nel caso di esercizio di più attività d'impresa, di cui solo alcune oggetto di sospensione, per poter beneficiare della sospensione disposta dall'art. in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 468 del 13/10/20</i></p> |
| <p>Bonus affitto negozi - calcolo della riduzione del fatturato Con riferimento al bonus affitto negozi, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale, deve prendere a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 466 del 13/10/20</i></p> |
| <p>Bonus affitto negozi – più attività Con riguardo al credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi, nel caso di esercizio di più attività d'impresa, di cui solo alcune oggetto di sospensione, per poter beneficiare della sospensione disposta dall'art. in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 468 del 13/10/20</i></p> |
| <p>Bonus affitto negozi - contratto d'affitto d'azienda La società istante chiede di conoscere se debba ritenersi esclusa dal beneficio fiscale (spettante, nelle ipotesi di affitto d'azienda, nella misura del 30%), non potendo operare</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 442 del 5/10/20</i></p> |

Ordinary Assist

| | |
|--|--|
| <p>il confronto, richiesto dalla disposizione in argomento, tra il fatturato relativo a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - per i quali dichiara di aver corrisposto i canoni di locazione relativi al contratto d'affitto d'azienda stipulato con l'impresa individuale BETA di TIZIO - e quello dei corrispondenti periodi dell'anno precedente, in quanto ha iniziato a svolgere la propria attività, in forza del predetto contratto, solo nel mese di settembre 2019.</p> <p>L'Agenzia ritiene, nel caso di specie, che il calcolo della riduzione del fatturato di cui al co. 5 dell'art. 28 del Decreto rilancio debba essere effettuato, in capo al soggetto avente causa del contratto d'affitto d'azienda, confrontando l'ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell'azienda affittata riferibile ai medesimi periodi dell'anno precedente, ancorché nei predetti periodi la stessa azienda fosse in possesso del soggetto dante causa (concedente), fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge.</p> | |
| <p>Bonus affitto negozi - contratti d'affitto d'azienda</p> <p>L'istante titolare dell'attività a carattere stagionale svolta a seguito di contratto di affitto d'azienda sottoscritto nel mese di dicembre 2019, dichiara di aver "pagato totalmente il canone pattuito in maniera anticipata all'atto della sottoscrizione del contratto" e, pertanto, in base al tenore letterale della disposizione contenuta nell'art. 28 del decreto legge n. 34 del 2020 sarebbe escluso dal beneficio.</p> <p>In particolare, l'Agenzia ricorda come con la circolare n. 14/E del 2020 è stato precisato, al paragrafo 5, che: «Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrando alla durata complessiva del contratto».</p> <p>Pertanto, si ritiene che l'istante possa fruire del credito d'imposta in esame calcolando l'importo di ciascuna delle rate relative ai mesi di possibile fruizione dell'agevolazione secondo le modalità ivi indicate, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 440 del 5/10/20</i></p> |
| <p>Bonus sanificazione - spese ammissibili</p> <p>Le spese sostenute per l'acquisto di un macchinario che, attraverso la rete e un applicativo web e mobile, offre un servizio di telemedicina non devono essere considerate ai fini della fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 441 del 5/10/20</i></p> |
| <p>Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi - documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili</p> <p>Per il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista della peculiare dicitura con riferimento all'art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27/12/19, n. 160, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria. Forniti chiarimenti sulla modalità di regolarizzazione.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 438 e 439 del 5/10/20</i></p> |
| <p>Regolarizzazione - in relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può: o stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'art. 34, co. 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 o realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. In caso di fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione. La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi</p> | |

Ordinary Assist

| | |
|--|--|
| dovrà essere operata entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo, da parte dell'impresa beneficiaria. | |
| <p>Intermediazione nella cessione di partecipazioni – esenzione IVA</p> <p>Le operazioni di intermediazione nella cessione di partecipazioni, se non poste in essere un'attività imparziale di mediazione, non sono riconducibili a quelle esenti previste dall'art. 10 del decreto IVA, ma tra quelle di fare, non fare e permettere di cui all'art. 3 dello stesso decreto, assoggettabili quindi ad IVA con aliquota ordinaria.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 437 del 5/10/20</i></p> |
| <p>Carried interest - requisito quantitativo</p> <p>Nel carried interest, la carenza di uno o più presupposti stabiliti dalla norma non determina l'automatica qualificazione dei proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa, ma richiede lo svolgimento di un'analisi volta a verificare, caso per caso, l'idoneità dell'investimento a determinare quell'allineamento che consente di attribuire alle somme in argomento natura finanziaria. L'eventuale detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche da parte degli altri soci può essere un indicatore della natura finanziaria del reddito.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 435 e 436 del 2/10/20</i></p> |
| <p>Tracciabilità dei pagamenti - oneri detraibili</p> <p>Con riguardo agli oneri che danno diritto alla detrazione, il contribuente può utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza che può essere supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 431 del 2/10/20</i></p> |
| <p>Società partecipanti ad un'operazione di MLBO - disapplicazione limiti al riporto delle perdite fiscali</p> <p>Nelle operazioni di MLBO la società veicolo può considerarsi "vitale", svolgendo funzioni strumentali alla realizzazione dell'operazione stessa. I conferimenti iniziali a favore della società veicolo possono considerarsi quindi "fisiologici" nell'ambito della realizzazione di un'operazione di MLBO e, pertanto, non rivolti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 430 del 2/10/20</i></p> |
| <p>Contributo a fondo perduto - consorzio tra imprese</p> <p>I consorzi tra imprese non possono fruire del contributo in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo del decreto rilancio evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti. La questione è diversa per i consorzi che hanno una propria attività autonoma e che assumono una rappresentanza esterna. Questi potranno accedere ai benefici del contributo a fondo perduto.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 427 del 2/10/20</i></p> |
| <p>Contributo a fondo perduto - modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di azienda in affitto</p> <p>Nell'ambito del contributo a fondo perduto, nell'ipotesi di azienda oggetto di un contratto d'affitto d'azienda, occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 426 del 2/10/20</i></p> |
| <p>Contributo a fondo perduto - soggetti localizzati in Comuni colpiti da un evento calamitoso</p> <p>Possono fruire del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio - anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi - i soggetti che, a far data</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposte n.448, 449 e 450 del 6/10/20</i></p> |

Ordinary Assist

| | | |
|--|---|---|
| dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni in stati di emergenza che erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. | | |
| Contributo a fondo perduto - determinazione della soglia di accesso e modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di fusione La società avente causa dell'operazione di fusione determina la soglia di accesso al contributo a fondo perduto includendo l'ammontare dei ricavi riferibili all'azienda incorporata . Mancano, infatti, disposizioni normative che prevedano espressamente la necessità di operare delle rettifiche alle modalità di calcolo dei requisiti d'accesso al contributo a fondo perduto a seguito di operazione di riorganizzazione. | | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 467 del 13/10/20</i> |
| Incentivo commerciale all'acquisto –Ires e Irap Nell'ambito di un incentivo commerciale all'acquisto, quale forma di sconto indiretto, gli oneri derivanti dall'incentivo presentano i requisiti dell'inerenza all'attività d'impresa allorquando rappresentino il ribaltamento di parte dei proventi conseguiti, derivanti dagli accordi commerciali con i fornitori, agli utenti del sito che aderiscono al progetto di incentivo. I ricavi concorrono alla formazione della base imponibile IRES e IRAP. | | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 424 del 1/10/20</i> |
| Sismabonus - asseverazione tardiva La detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1/1/17 ma prima dell'1/5/19, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. | | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 422 del 1/10/2020</i> |
| Sismabonus acquirenti unità immobiliari – rileva la data dell'intervento La società dichiara di essere proprietaria, nel comune zona sismica 3, di un immobile assoggettato a intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. I lavori garantiscono la messa in sicurezza sismica dell'edificio e comportano la realizzazione di più unità immobiliari a uso civile abitazione. Chiede di sapere se gli acquirenti delle unità immobiliari potranno fruire della detrazione del prezzo di acquisto prevista dall'art. 16, co. 1-septies del D.L. 63/2013. L'Agenzia ritiene che gli acquirenti delle unità immobiliari possano fruire della detrazione di cui all'art. 16-septies del decreto legge n. 63 del 2013, considerato che, secondo quanto dichiarato dall'istante, le "procedure autorizzatorie" per l'intervento di demolizione e ricostruzione sono iniziate dopo l'1/1/17 ma prima dell'1/5/19. | | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 423 del 1/10/2020</i> |
| NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI | | |
| CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI | | |
| MODELLI | | |
| Costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l'immissione in consumo da un deposito fiscale di benzina e gasolio per uso autotrazione | Approvazione dei nuovi modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 per l'immissione in consumo da un deposito fiscale di benzina e gasolio per uso autotrazione, senza versamento dell'imposta sul valore aggiunto, come previsto dall'art. 1 commi da 937 a 942 | <i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 319617 del 5/10/20</i> |

12

Ordinary Assist

| | | |
|--|------------------------------|--|
| | della legge 27/12/17, n. 205 | |
|--|------------------------------|--|

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- **Faq - fatturazione elettronica;**
- **Archivio Comuni e Stati esteri;**
- **aggiornamento archivi - software Voltura catastale;**
- **archivi Variazioni colturali - software Docte2;**
- **archivi Catasto Fabbricati – Software Docfa 4.00.5;**
- **archivio Comuni e Stati esteri;**
- **aggiornamento tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi software di controllo.**

Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- **software di compilazione comunicazione Dati Fattura (versione 2.0.2);**
- **software di controllo comunicazione Dati Fattura (versione 2.0.2);**
- **software di compilazione Dichiarazione Irap 2020 (versione 1.0.3);**
- **software di controllo Dichiarazione Irap 2020 (versione 1.0.5);**
- **software di compilazione Dichiarazione Redditi società di persone 2020 (versione 1.1.4);**
- **software di controllo Dichiarazione Redditi società di persone 2020 (versione 1.1.4);**
- **software di compilazione comunicazioni Dati Fatture (versione 2.0.2);**
- **software di controllo Comunicazioni Dati Fatture (versione 2.0.2);**
- **software di compilazione Fattura elettronica (versione 2.0.6).**

*Agenzia delle
entrate, sul sito
internet
Dal 1/10 al 15/10*

Ordinary Assist

DOTTRINA

| | |
|---|--|
| <p>Credito d'imposta canoni di locazione immobili non abitativi Pubblicato un documento in cui i commercialisti hanno esaminato la disciplina sul credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, prevista dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020, con specifico riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus.</p> | <p><u>FNC, documento del 8/10/20</u></p> |
| <p>Orientamenti societari 2020: Comitato notarile del Triveneto Sono stati pubblicati gli Orientamenti societari Edizione 2020 del Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie. Le massime dei notai del triveneto quest'anno riguardano le seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPA – Recesso - H.H.15 (limiti alle clausole di determinazione del valore di liquidazione in caso di recesso per cause convenzionali); • SPA - Azioni e limiti alla loro circolazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ H.I.30 - (clausola di prelazione in favore di non soci); ✓ H.I.31 - (operatività della clausola di prelazione a favore di non soci - tecniche redazionali ed autonomia statutaria); • SPA - Strumenti finanziari - H.J.4 - (determinazione del limite del 10% del patrimonio netto per l'istituzione di un patrimonio destinato); • SPA - Obbligazioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ H.K.13 - (obbligazioni convertibili in quote di s.r.l. con procedimento "indiretto"); ✓ H.K.14 - (sussistenza di perdite non ripianate – diritto alla conversione e rapporto di cambio delle obbligazioni); ✓ H.K.15 - (azioni senza valore nominale e modifica del rapporto di cambio delle obbligazioni); • SRL - Recesso - I.H.21 - (limiti alle clausole di determinazione del valore di liquidazione in caso di recesso per cause convenzionali); • SRL - Partecipazioni e limiti al loro trasferimento - diritti particolari ex art. 2468, co. 3, C.C.: <ul style="list-style-type: none"> ✓ I.I.36 - (regime di circolazione ordinario - efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società); ✓ I.I.37 - (regime di circolazione alternativo ex art. 100 ter T.U.F. - efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società); ✓ I.I.38 - (regime di circolazione ordinario – momento di opponibilità del pegno di quote alla società); ✓ I.I.39 - (regime di circolazione alternativo ex art. 100 ter T.U.F. - momento di opponibilità del pegno di quote di SRL alla società); ✓ I.I.40 - (clausola di prelazione in favore di non soci); ✓ I.I.41 - (operatività della clausola di prelazione a favore di non soci - tecniche redazionali ed autonomia statutaria); ✓ I.I.42 - (particolari diritti riguardanti l'amministrazione delle società partecipate); • Società di persone: <ul style="list-style-type: none"> ✓ O.A.12 - (clausola di prelazione in favore di non soci); ✓ O.A.13 - (operatività della clausola di prelazione a favore di non soci - tecniche | <p><u>CNT, orientamenti societari 2020</u></p> |

Ordinary Assist

redazionali ed autonomia contrattuale);

- **Fusione e scissione in generale - L.A.34** - (fusione propria di società di persone con costituzione di società di capitali e determinazione del capitale);
- **Trasformazione - K.A.44** - (trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter);